



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 4 del 28/02/2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 18:00, nella Sala Consiliare Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sig. Avv. ROSSI CHIARA il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	GALLINA GABRIELE	SI	NO
2	FABEMOLI FABIO	SI	NO
3	GANDIOLI ROBERTO	NO	SI
4	LANZANOVA GIUSEPPE	SI	NO
5	LOMBARDI VALENTINA	SI	NO
6	MANTOVANI MATTEO	SI	NO
7	MAZZETTI GIOVANNI	SI	NO
8	MORO GIOVANNI GABRIELE	SI	NO
9	ROSSI CHIARA	SI	NO
10	TOSETTI ROBERTA	SI	NO
11	ULIVI RICCARDO	NO	SI
12	URGESI CARLA	SI	NO
13	VITALE GIUSEPPE	SI	NO

Presenti 11 Assenti 2

Partecipano l'assessore esterno Ambrogio Elvira e Manini Erika.

Partecipa Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta con il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214;

Considerato che l'art.13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L.201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare l'art.1 comma 639 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che l'imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra l'altro, il possesso di immobili collegato alla loro natura e al valore degli stessi e che la componente IMU riguarda il possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto che:

con Decreto del Ministro dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato nella G.U. n.292 del 17/12/2018, è stato disposto il differimento al 28 Febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio 2019/2021 da parte degli enti locali;

con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n.28 02/02/2019 è stato ulteriormente prorogato tale termine sino al 31 Marzo 2019;

e considerato che ai sensi dell'[art.163, comma 3, del TUEL](#), è di conseguenza autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;

Considerato che:

l'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

l'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

l'art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possono variarla, in diminuzione, fino a un punto percentuale;

Considerato inoltre:

- dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al medesimo comma 8 (art. 1 comma 708 Legge 147/2013);
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9 (art. 1 comma 707 Legge 147/2013);
- dall'anno 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 13 comma 9-bis D.L. n. 201/2011);
- dall'anno 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori – figli) con i requisiti stabiliti dall'art. 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. n. 201/2011 ;
- dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
- dall'anno 2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali D – E, può essere aggiornata tramite presentazione di modello Doc-fa con conseguente minor gettito da “fabbricati D” per Stato e Comuni (art. 1 commi 21-24 Legge di Stabilità 2016);

Vista la riserva di Legge a favore dello Stato per il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, articolo 13 D.L. 201/2011;

Visto l'articolo 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017, il quale ha sospeso per gli anni 2016/2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali e considerato che tale previsione non è stata confermata nella L.145/2018 Finanziaria per l'anno 2019;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (modello F24);

Viste:

- la deliberazione n.16 del 29/06/2012 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;
- la deliberazione n.52 del 31/10/2012 per la rideterminazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 nella misura del:
 - 10,6 per mille - aliquota ordinaria
 - 4 per mille - unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili ed i versamenti effettuati, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote, invariate dal 2012:

- 10,6 per mille - aliquota ordinaria
- 4 per mille - unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, e delle relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale del soggetto passivo. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, tale detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la medesima destinazione si verifica. La detrazione base di euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

Visto infine che i comuni possono prevedere che l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze e la detrazione, si applichino anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del Federalismo Fiscale;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il Regolamento per la disciplina della I.U.C., nel quale è ricompresa l'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 08/09/2014;

Visti i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli nr. 8 contrari nr. 0 e astenuti n. 3 (Urgesi, Moro, Lombardi) legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", così distinte:

Aliquota di base 1,06 per cento

Aliquota ridotta al 0,4 per cento a favore:

- *dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2) del citato D.L. 201/2011.*
- *dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

Importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, euro 200 applicata a:

- *abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2) del citato D.L. 201/2011.*
- *unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

2. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (Urgesi, Moro, Lombardi), legalmente espressi per alzata di mano

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Avv. ROSSI CHIARA

Il Vice Segretario
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 14/03/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 24/03/2019

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,
15/03/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita l'annotazione dell'impegno n. con l'imputazione della spesa allo stanziamento indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Soncino
15/03/2019